REGOLAMENTO (CEE) N. 2808/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3461/87 (4), gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo atto a garantire segnatamente la corrispondenza tra la quantità di olio d'oliva per la quale è chiesto l'aiuto e la quantità che ha effettivamente diritto all'aiuto; che, in caso di dubbio circa la regolarità delle domande, gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per verificare l'esattezza dei dati; che a tal fine può rivelarsi opportuno indagare presso taluni fornitori delle imprese di confezionamento;

considerando che un'operazione di verifica non può comportare la sospensione del pagamento per tutte le domande giacenti presentate dal medesimo richiedente; che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, occorre precisare le condizioni in base alle quali il pagamento dell'aiuto deve essere sospeso; che occorre inoltre precisare in quali casi il riconoscimento dell'impresa deve essere revocato; che è opportuno pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3682/87 (6);

considerando che le misure contemplate nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2677/85 è modificato come segue:

1. Al paragrafo 1, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente testo:

« In caso di dubbio circa l'esattezza dei dati che figurano nella domanda di aiuto, si procede a una verifica della contabilità finanziaria del richiedente e, se del caso, a controlli supplementari presso i fornitori nonché presso gli operatori cui è stato consegnato l'olio confezionato. In tal caso, lo Stato membro sospende il pagamento dell'aiuto per il quantitativo di olio oggetto della verifica e adotta tutte le misure necessarie per garantire il recupero degli aiuti che potrebbero rivelarsi indebiti, nonché il pagamento di eventuali multe. Lo Stato membro può inoltre decidere che il richiedente non possa beneficiare del pagamento dell'aiuto sotto forma di anticipo per le domande di aiuti successive. In caso di adozione di questa decisione lo Stato membro effettua, entro il termine di 150 giorni a decorrere dal giorno di presentazione della domanda di aiuto, i controlli necessari per la concessione dell'aiuto. »

2. Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo:

« 6. Se si constata che la domanda di aiuto riguarda un quantitativo superiore a quello per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto, lo Stato membro sospende immediatamente il riconoscimento per un periodo determinato, tenendo conto della gravità dell'infrazione e fatte salve altre eventuali sanzioni. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.
(4) GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.
(6) GU n. L 346 del 10. 12. 1987, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente